

COMMISSIONE XI
AGRICOLTURA E FORESTE

11.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 1984

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:		Votazione segreta:	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	9
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
BORTOLANI ed altri: Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (92)	3	ZUECH ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (716)	9
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 7, 8, 9	CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	9, 10, 11
BAMBI MORENO	6	BINELLI GIAN CARLO	11
BERSELLI FILIPPO	6	CARADONNA GIULIO	11
BINELLI GIAN CARLO	5, 8	MORA GIAMPAOLO, <i>Relatore</i>	10
DAL CASTELLO MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	4, 6, 7	NEBBIA GIORGIO	10, 11
MENEGHETTI GIOACCHINO GIANNI, <i>Relatore</i>	4, 7	ZUECH GIUSEPPE	11
RABINO GIOVANNI	8	ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	9, 10
ZUECH GIUSEPPE	6		
ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4, 7		

	PAG.		PAG.
Votazione segreta:		MASTELLA ed altri: Norme sulla classifica-	
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	11	cazione, produzione e commercio del-	
		l'olio di oliva (921);	
Proposte di legge (Discussione e rinvio):		POTÌ: Norme per la classificazione del-	
BAMBI ed altri: Norme per la classifica-		l'olio di oliva (1797)	12
zione, l'istituzione del marchio di ga-		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	12, 15
ranzia di qualità e la denominazione		BRUNI FRANCESCO, <i>Relatore</i>	13
di origine per l'olio di oliva destinato			
alla vendita minuta (850);			

La seduta comincia alle 10.

GIANCARLO BINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Andreoni e Rizzi sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico altresì che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, gli onorevoli Andreoni, Lobianco, Manchinu, Pellizzari, Rosini, Urso e Zaniboni sono rispettivamente sostituiti dagli onorevoli: Carlotto, Nicotra, Romano, Nucci, Quarta, Moro e Ravasio. Comunico inoltre che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 del regolamento, l'onorevole Berselli è sostituito dall'onorevole Macaluso per il progetto di legge n. 716.

Seguito della discussione della proposta di legge Bortolani ed altri: Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bortolani ed altri: « Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 20 settembre 1984 sono stati approvati i primi 14 articoli della proposta in esame. Comunico che la V Commissione ha ritenuto di apportare una correzione di un errore materiale al parere a suo tempo trasmesso. In essa si precisa che il decreto di determinazione della tassa di cui all'articolo 15 deve essere emanato dal ministro delle finanze di concerto con il ministro

del tesoro e non dal solo ministro del tesoro.

Do lettura dell'articolo 15 come proposto dal Comitato ristretto:

ART. 15.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 1, computabili in 100 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1984-1985-1986, si farà fronte a valere sui capitoli nn. 2401 e 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 si farà fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto *d*) dell'articolo 5 della presente legge, il cui importo è stabilito con decreto di variazione annuale del Ministro del tesoro.

Il relatore Meneghetti ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 15, primo comma, le parole « sui capitoli nn. 2401 e 2481 » sono sostituite dalle parole: « per lire 50 milioni sul capitolo n. 2401 e per lire 50 milioni sul capitolo n. 2481 ».

15. 1.

All'articolo 15, secondo comma, le parole da « il cui importo » fino al termine dell'articolo sono sostituite dalle seguenti: « il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi ».

15. 2.

GIOACCHINO GIANNI MENEGHETTI, *Relatore*. Nel corso del dibattito sul provvedimento abbiamo verificato che la posizione del Governo non collima con quella della Commissione. Infatti non è stato ancora possibile giungere all'approvazione definitiva del provvedimento in discussione, anche se nella seduta del 20 settembre sono stati votati tutti gli articoli, tranne l'ultimo.

Credo che dobbiamo, oggi, proseguire la discussione di questo progetto di legge e giungere alla sua approvazione.

Capisco che la formulazione dell'articolo 1 possa destare qualche perplessità e creare qualche problema. Tuttavia ritengo che l'istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici debba essere approvata per rendere giustizia ai giovani già diplomati agrotecnici ed a quelli che saranno promossi in futuro, in attesa che si attui la riforma della scuola secondaria superiore che permetterà di razionalizzare anche questo particolare settore dell'istruzione professionale.

Concludo questo mio intervento dichiarando che i due emendamenti all'articolo 15, di cui il presidente ha dato lettura, sono stati presentati in ottemperanza alle osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Desidero dichiarare che il Ministero della pubblica istruzione è contrario ai due emendamenti del relatore, ribadendo — come ho già detto nel corso della precedente seduta — che la copertura finanziaria di questo provvedimento appare al ministero stesso incompleta ed incongrua perché, con la trasformazione dei corsi scolastici da sperimentali in ordinari, si ha un onere aggiuntivo che l'articolo 15 si limita a caricare sui capitoli di bilancio n. 2401 e n. 2481 come ulteriore spesa, senza per altro prevedere, per farvi fronte, un'ulteriore entrata.

Desidero ricordare che il capitolo n. 2401 è compreso nella voce « stipendi » ed attiene ad un impegno di spesa già in atto, per il quale sarebbe molto difficile trovare altra copertura.

Quanto alla cifra di 100 milioni, il Ministero della pubblica istruzione la contesta avendo calcolato, dopo un attento esame, che l'onere di spesa per l'intera durata (quinquennale) del corso e per il numero delle classi di nuova istituzione (150) ammonterebbe a 5.250 milioni di lire.

Un'altra considerazione che desidero fare è che il provvedimento, attualmente al Senato, di riforma della scuola secondaria superiore finirà, se approvato, per cancellare questa scuola professionale speciale che qui è oggetto di discussione.

Desidero ancora sottolineare la necessità di rivedere la formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 92. Non so, infatti, quanto sia corretto sul piano costituzionale parlare di istituto professionale di Stato unico autorizzato a rilasciare il diploma di agrotecnico, dimenticando così che lo stesso titolo si potrebbe ottenere dopo avere frequentato altri istituti legalmente riconosciuti. Pertanto, il primo comma dell'articolo andrebbe modificato nel senso di stabilire che il titolo di agrotecnico spetti a coloro i quali abbiano conseguito il relativo diploma di maturità professionale.

Concludo confermando allo stato il parere negativo del Ministero della pubblica istruzione sul provvedimento in discussione.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non posso non concordare con il rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nell'esprimere parere negativo sui due emendamenti del relatore.

Nel corso della seduta precedente, il sottosegretario Dal Castello aveva dichiarato l'indisponibilità del Ministero della pubblica istruzione a rinunciare ai capitoli n. 2401 e n. 2481 ed aveva rilevato la inidoneità di tali capitoli a coprire gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in discussione.

Siamo intervenuti, così come ci eravamo impegnati a fare con la Commissione, e la Presidenza del Consiglio ha invitato il ministero dell'agricoltura e quello di

grazia e giustizia a prendere accordi con la pubblica istruzione e con il ministero del tesoro per il reperimento dei fondi. Non avendo ottenuto ancora alcun riscontro alle nostre sollecitazioni alla Presidenza del Consiglio, non posso che esprimere parere contrario all'approvazione di questa proposta di legge.

GIAN CARLO BINELLI. Ci troviamo in una situazione che definire kafkiana è certamente poco. Rammento che fu proprio il gruppo comunista a sollevare il problema in esame. I ritardi con cui si procede per la riforma della scuola secondaria superiore sono da addebitarsi ai Governi che si sono succeduti nel corso del tempo. Per la scuola in oggetto siamo passati dall'istituzione del biennio al triennio; poi ai corsi sperimentali. Il tutto è avvenuto non nell'interesse dei ragazzi ma di un certo mondo della scuola, obbedendo ad un sistema che non si può definire che clientelare. Ciò ha fatto sorgere nei ragazzi la legittima aspettativa di vedersi riconoscere il titolo di studio conseguito.

Siamo andati così ad una proliferazione di « scuole di serie B ». Oggi ci troviamo in questa situazione ed il Governo, dal canto suo, sostiene che non si debba procedere alla definizione di questo provvedimento perché l'altro ramo del Parlamento sta discutendo, finalmente, la legge di riforma della scuola secondaria superiore. Fummo noi comunisti a sollevare la questione ed il Governo si pronunciò negativamente. Negli incontri avvenuti in sede di Comitato ristretto nel corso di tutti questi anni sono stati sempre presenti rappresentanti del Governo e funzionari del ministero della pubblica istruzione. Lo stesso ministero che ha inviato oggi in Commissione un suo rappresentante e che ha partecipato ai vari incontri non ha mai sollevato le obiezioni che abbiamo ascoltato oggi.

La situazione kafkiana si complica ancora di più se pensiamo che precedentemente il ministero della pubblica istruzione aveva sollevato semplicemente una questione di carattere finanziario mentre oggi pone questioni di merito che, a mio avvi-

so, sono per lo meno inopportune dal momento che queste erano già state sollevate dal gruppo comunista, che si è sempre battuto per la riforma della scuola secondaria superiore. Il Governo, ripeto, compreso anche il ministero della pubblica istruzione, in tutti gli incontri cui ha partecipato ha detto sempre il contrario. Ci troviamo pertanto in una situazione in cui da una parte non si è risolto il problema del finanziamento perché il conflitto interno al Governo permane e dall'altra si sollevano anche questioni di merito. Il fatto poi che il ministero dell'agricoltura si associ al parere negativo del ministero della pubblica istruzione supera ogni limite.

Noi stiamo discutendo il provvedimento in questione già dalla passata legislatura ed in quella attuale eravamo pronti ad approvarlo. È trascorso un anno nella ricerca del finanziamento ed oggi ci troviamo di fronte a questioni non soltanto di carattere finanziario ma anche di merito. Ebbene, la posizione del Governo e in particolare dei due ministeri dell'agricoltura e della pubblica istruzione lancia ombre oscure sul destino della proposta di legge. È lecita una domanda: che succederà al Senato? È necessario pensare a tutti quei ragazzi che, giustamente, hanno problemi di riconoscimento della loro professionalità. Gli ulteriori ritardi nell'approvazione di questo progetto di legge sono da addebitarsi al Governo. E dico questo perché sono certo che gli interessati torneranno alla carica, giustamente, chiedendo conto al Parlamento di cosa è stato fatto nel corso di questi anni. Bisognerà dir loro che gli effetti di questi rinvii vanno imputati non al Parlamento ma al Governo, che ha posto ostacoli di carattere procedurale e finanziario per nascondere invece obiezioni di merito sull'istituzione dell'albo degli agrotecnici. L'atteggiamento a dir poco scorretto e leggero assunto dal Governo in questi anni va indubbiamente sottolineato e non può essere accettato da questa Commissione, cui partecipano deputati che vedono vanificati i propri lavori, e dai giovani agrotecnici.

Il gruppo comunista ovviamente voterà a favore della proposta di legge in esa-

me, ma si riserva in questa Commissione e al Senato di riprendere la discussione per mettere in risalto il modo di non governare e di non rispondere ai problemi che il Parlamento si trova ad affrontare.

GIUSEPPE ZUECH. Poiché ormai tale provvedimento è all'esame da quattro o cinque anni, è il momento di procedere all'approvazione definitiva, prima di tutto perché siamo in presenza di un parere favorevole della Commissione bilancio che ha indicato specifici capitoli di spesa utilizzabili. In secondo luogo perché la nostra Commissione si è già espressa favorevolmente sui primi quattordici articoli del testo. Ciò significa che non possiamo ritornare su quanto abbiamo già approvato ed è per questo che invito i colleghi ad esprimersi favorevolmente sull'intero progetto di legge.

FILIPPO BERSELLI. È veramente incredibile l'atteggiamento del Governo che, al momento dell'approvazione del quindicesimo articolo di questo testo, inspiegabilmente ci viene a dire che sono sorte questioni di merito da parte del Ministero della pubblica istruzione. Se ben ricordo, in occasione del nostro ultimo incontro, il rappresentante del Governo non mosse alcuna obiezione di merito su tale questione; mentre oggi, dopo che la Commissione bilancio si è espressa favorevolmente sull'articolo 15, ecco che si mette avanti una questione di merito legata alla riforma della scuola secondaria superiore.

Ora domando: il Presidente del Consiglio, i ministri dell'agricoltura e della pubblica istruzione dove erano quando in seno al Comitato ristretto si discuteva di questi problemi? Ormai è tardi per i ripensamenti. Annuncio pertanto il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

MORENO BAMBI. Mi sembra che tutti ormai siamo convinti della necessità di istituire l'albo professionale degli agratecnici. La posizione negativa assunta questa mattina non riguarda dunque il merito del provvedimento, ma semplicemente

la copertura finanziaria. Siamo in presenza di un telegramma del Presidente del Consiglio inviato ai Ministeri dell'agricoltura e della pubblica istruzione in cui si invita a trovare una soddisfacente soluzione ai problemi finanziari che il provvedimento comporta. Il problema del reperimento dei mezzi finanziari non è di competenza delle Commissioni parlamentari, ma dei ministeri interessati; per cui invito il Governo ad affrontare e risolvere tale problema. Da parte sua il gruppo democristiano voterà a favore del testo.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Voglio chiarire che il dicastero della pubblica istruzione non è affatto contrario alla istituzione dell'albo degli agratecnici, ma si limita semplicemente a contestare il fatto che la Commissione agricoltura trasformi una scuola professionale di durata triennale in una scuola di durata quinquennale, con una previsione di spesa pari a 100 milioni. Una previsione del tutto errata perché, in base ai nostri calcoli, la spesa arriverà a 5.250 milioni in quanto 150 classi nuove da istituire con una spesa media di 35 milioni a classe porta al totale di 5.250 milioni.

Quindi, nulla osta all'istituzione dell'albo, ma se vogliamo, in attesa dell'approvazione della riforma della scuola media superiore, trasformare la scuola professionale di durata triennale in quinquennale, dobbiamo prima di tutto reperire i fondi necessari.

In particolare per quanto riguarda i corsi *post-qualifica*, è necessario avanzare richiesta al ministero per la loro istituzione. Il ministero, a sua volta, in base ai fondi a disposizione, concede tale possibilità. Nel momento in cui la scuola di ventata quinquennale sorge l'obbligo di istituire la quarta e quinta classe. Rammento che quando era ministro della pubblica istruzione l'onorevole Bodrato e si cominciava a discutere della riforma della scuola media superiore, si pensava che questa non potesse essere attuata in tempi brevi. A distanza di qualche anno c'è ora la volontà di attuare questo progetto in tempi

brevissimi. La Commissione pertanto è libera di approvare il progetto di legge in esame, che però rischia di essere totalmente modificato nel momento in cui entrerà in vigore la riforma che investe in generale la scuola media superiore. C'è — ripeto — il problema relativo al reperimento dei fondi per l'attuazione di questo progetto. Avere poi collocato l'iscrizione all'albo non tanto in riferimento al titolo di studio conseguito quanto all'istituto frequentato è, a mio avviso, un grave errore.

Il Ministero della pubblica istruzione si dichiara favorevole all'istituzione dell'albo che, tra l'altro, è un'iniziativa che lo investe solo marginalmente, mentre avviene il contrario per l'istituzione di una nuova scuola.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non mi sembra che per il provvedimento in esame ci siano contraddizioni. I presentatori di tale proposta hanno previsto di realizzare in anticipo, rispetto alla riforma di carattere generale della scuola media superiore, un tipo di scuola che dia agli agrotecnici la possibilità di avere un riconoscimento professionale proprio perché risulta evidente che l'albo professionale è direttamente collegato con il titolo di studio. Probabilmente si è creata una certa confusione nel momento in cui è stato chiesto il parere della V Commissione bilancio invece che quello della Commissione finanze e tesoro. Oggi, il Governo, con il telegramma della Presidenza del Consiglio, interviene perché i ministeri competenti reperiscano i finanziamenti necessari e provvedano quindi a finanziare questa scuola, poiché si tratta di una scuola che permette di conseguire un titolo di studio valido per poter poi avere il riconoscimento e l'iscrizione all'albo professionale.

Concordo con l'obiezione del sottosegretario alla pubblica istruzione, cioè che la riforma della scuola secondaria superiore potrebbe modificare il provvedimento che stiamo discutendo; tuttavia, rammento che l'ipotesi di giungere in tempi brevi alla

suddetta riforma non era prevedibile nel momento in cui si è iniziato a discutere di questo provvedimento.

Se il Governo esprime oggi il parere contrario all'approvazione del provvedimento in esame, lo fa perché ritiene che fino a questo momento il problema del reperimento dei fondi non abbia trovato soluzione. Se ciò nel frattempo avvenisse esprimeremmo il nostro parere favorevole al Senato in sede di approvazione della riforma che investe tutta la scuola secondaria superiore.

PRESIDENTE. Mi rendo conto della situazione in cui è venuto a trovarsi il Governo. Voglio però sottolineare — e non posso esimermi dal farlo — che questa proposta di legge è all'esame della Commissione agricoltura da lungo tempo. Poiché il Governo è favorevole al merito ma solleva solo problemi di carattere finanziario, auspico che si arrivi ad una sua rapida approvazione, ricordando peraltro che la Commissione bilancio ha espresso su di esso parere favorevole alle condizioni recepite negli emendamenti proposti dal relatore.

MARIO DAL CASTELLO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei anche richiamare l'attenzione sul fatto che l'iscrizione all'albo va fatta in base al titolo di studio, in modo che anche un laureato in lettere possa presentarsi come privatista, sempre che abbia superato i 23 anni di età al momento dell'esame finale presso l'istituto. Se invece limitassimo l'iscrizione solo a chi abbia frequentato l'istituto professionale, verremmo meno alla normativa generale, che permette a tutti i cittadini di essere ammessi a qualunque tipo di scuola.

GIÒACCHINO GIANNI MENEGETTI, *Relatore*. Indubbiamente le problematiche sollevate dai rappresentanti del Governo non sono da sottovalutare; ma se oggi vogliamo procedere all'approvazione definitiva del testo, ciascuno di noi dovrà farsi carico di illustrare tali problematiche ai colleghi

del Senato in modo tale che eventualmente il provvedimento, ove necessario, possa tornare modificato alla Camera e diventare subito dopo operativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, contrario il Governo, l'emendamento 15. 1 presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione, contrario il Governo, l'emendamento 15. 2 presentato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 15, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIAN CARLO BINELLI. Voglio tentare di rispondere al sottosegretario su una questione testé sollevata. Ci troviamo di fronte all'istituzione di un albo che presuppone il conseguimento da parte dei giovani agrotecnici di una vera e propria maturità. Di qui l'esigenza di trasformare i corsi triennali ed i due corsi sperimentali successivi in un'unica scuola. Il testo predisposto da questo punto di vista è giusto e corretto.

In secondo luogo voglio ricordare che il gruppo comunista si è sempre dichiarato contrario all'istituzione di corsi sperimentali e di istituti professionali. E queste cose le abbiamo dette attirandoci le ire dei ragazzi che consultavamo.

A proposito delle argomentazioni del Ministero della pubblica istruzione che invita ad attendere la riforma generale della scuola secondaria superiore in discussione al Senato, tengo a precisare che in ogni caso la proposta di legge in esame non potrebbe avere effetto per l'anno in corso. Sostengo poi che se i tempi per il raggiungimento di tale riforma sono così ristretti come si dice, è ingiustificato il timore di spese aggiuntive di alcun gene-

re. Se poi, la riforma della scuola secondaria superiore non dovesse essere approvata — e mi auguro che questo non avvenga — la trasformazione di questi corsi sperimentali in corsi stabili diventerebbe una vera e propria esigenza. Non si può, infatti, continuare a tenere in piedi una scuola senza dare titoli di studio e facendo nascere addirittura nei ragazzi aspettative che non possono essere poi legittimate.

Rimane sempre aperto il problema della copertura finanziaria che qui vi pallegiate.

Ho detto che per quanto riguarda il primo importo è impropria la posizione del Governo perché l'onere derivante dall'istituzione di nuove classi negli istituti professionali per l'agricoltura non esiste.

Circa la questione del finanziamento dell'albo, poiché esso si autofinanzia, ci troviamo di fronte ad un vero e proprio « palleggiamento » delle responsabilità da parte dei ministeri. Siccome il tempo per trovare un capitolo di finanziamento corretto c'era, ma questo non è stato fatto, ci auguriamo che il Governo manifesti almeno la volontà di non rinviare alle calende greche l'intera questione.

GIOVANNI RABINO. Devo esprimere la mia soddisfazione su questo atto finale della Commissione agricoltura che si appresta al varo di un progetto di legge che viene a riconoscere i diplomati preparati adeguatamente grazie ad un nuovo indirizzo scolastico e ad annullare uno stato giuridico lacunoso che non premiava le conoscenze acquisite in cinque anni di studio.

Devo ancora sottolineare l'importanza delle iniziative di pressione svolte sia dagli studenti sia dai dirigenti degli istituti medesimi, nonché il loro apporto alla stesura del progetto Bortolani. Con questa approvazione ci si propone di riscattare gli agrotecnici senza nulla togliere alle altre categorie che già operano in agricoltura.

È evidente che l'albo favorisce non soltanto il soggetto per tutelare la pro-

fessionalità e garantirgli un lavoro dipendente al medesimo livello del perito agrario, ma anche la possibilità di utilizzare l'iscrizione come necessità propria nello svolgimento dell'attività in una azienda agricola propria.

Per l'esperienza acquisita in questi mesi credo che non possiamo più essere tacciati di « insensibilità politica » in quanto col provvedimento in votazione ci prefiggiamo di dare una stabile funzione ai diplomati dei corsi post-qualifica abolendo il titolo « sperimentale ». Istituiamo altresì un albo che tuteli la professionalità degli agrotecnici.

Devo dare atto al presidente della Commissione agricoltura, al relatore, a tutti i componenti del Comitato ristretto di aver accelerato l'iter del provvedimento che in ultimo viene a soddisfare carenze del passato.

Le preoccupazioni espresse questa mattina dal Governo indubbiamente avrebbero dovuto essere fatte per tempo in questi ultimi mesi di attività del Comitato ristretto. Ciò avrebbe anche consentito di migliorare il testo.

L'augurio che faccio è che il Senato esamini con celerità il provvedimento e che le aspettative degli agrotecnici non vengano disattese ulteriormente.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bortolani ed altri:
« Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici » (92):

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Barzanti, Bellini, Berselli, Binelli, Bruni, Campagnoli, Caradonna, Carlotto, Demitry, Fittante, Ianni, Meneghetti, Mora, Moro, Nebbia, Nicotra, Nucci, Poli, Rabino, Toma, Zambon, Zarro, Zopetti e Zuech.

Seguito della discussione della proposta di legge Zuech ed altri: Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte (716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zuech ed altri: « Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte ».

Ricordo che nella seduta del 20 settembre 1984 si è conclusa la discussione sulle linee generali e che il rappresentante del Governo, ha preannunciato la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1.

GIUSEPPE ZURLO, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Dichiaro che il Governo non presenterà detto emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282,

convertito in legge dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, sono sostituiti dai seguenti:

« Salve le disposizioni del codice penale, per le infrazioni alle disposizioni di cui al precedente comma, si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'entità del prelievo di corresponsabilità dovuta nell'ipotesi in cui il versamento del prelievo venga eseguito tardivamente, ma comunque antecedentemente alla constatazione dell'infrazione ai sensi dell'articolo successivo. La soprattassa è ridotta al 20 per cento qualora il versamento sia stato eseguito entro il trentesimo giorno da quello della scadenza del termine previsto. In caso di omesso versamento, la soprattassa è dovuta in misura pari al doppio del prelievo.

Qualora il prelievo di corresponsabilità sia versato in misura inferiore al dovuto, la soprattassa prevista dal comma precedente si applica, nelle stesse misure, sulla differenza versata tardivamente o non corrisposta ».

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro di astenermi dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 1.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

La soprattassa prevista dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito in legge dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, non si applica per le violazioni commesse fino alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che il versamento del prelievo di corresponsabilità di cui al decreto-legge citato e relativo ai periodi precedenti avvenga entro il 30 giugno 1984.

L'onorevole Zuech ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « entro il 30 giugno 1984 » *con le parole:* « entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

GIAMPAOLO MORA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Anche il Governo è favorevole.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro di astenermi dalla votazione su questo emendamento e sull'intero articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zuech, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

GIORGIO NEBBIA. Dichiaro di astenermi dalla votazione su questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3.

(È approvato).

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei ricordare che l'articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito nella legge 1° agosto 1978, n. 426, che reca le modalità di applicazione dei Regolamenti CEE n. 1079/77 del Consiglio e n. 1822/77 della Commissione in materia di istituzione di un prelievo di corresponsabilità sulla

produzione del latte bovino, stabilisce la applicazione di una soprattassa a carico dei produttori per i versamenti effettuati in ritardo.

È da tener presente che dal 1978 ad oggi l'aliquota di tale prelievo è stata ritoccata circa sette volte, per cui il livello inizialmente previsto, istituito per scoraggiare l'evasione di somme relativamente basse, non è più giustificato.

Pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii a carico dei produttori — di regola piccoli caseifici e latterie — che spesso non riescono ad avere tempestiva notizia delle variazioni delle aliquote dovute a seguito di modifiche del tasso di conversione della lira o di altri provvedimenti comunitari, è condivisa la riduzione della soprattassa in parola, a modifica del secondo e terzo comma del richiamato articolo 10 del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, proposta dall'articolo 1 dello schema di provvedimento indicato in oggetto.

L'iniziativa in discorso all'articolo 2 prevede, peraltro, una sanatoria a favore degli operatori economici ritardatari o inadempienti verso la Comunità, alleviandoli dall'onere del pagamento di una soprattassa troppo gravosa.

Poiché in tal modo la CEE è comunque soddisfatta nell'appagamento delle proprie pretese creditorie, il Governo ritiene che la norma in esame vada assecondata. Pertanto, esprime parere favorevole al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

GIORGIO NEBBIA. Signor presidente, colleghi, non entro nel merito dei problemi tecnici ed economici che spingono questa Commissione ad approvare una proposta di sanatoria e dichiaro di astenermi anche dalla votazione finale poiché per principio io sono contrario a che vengano sanate delle omissioni nei confronti dell'adempimento di norme stabilite nella legge.

GIUSEPPE ZUECH. Desidero far solo qualche considerazione, perché ritengo

che siano state illustrate in maniera eccellente dal relatore Mora le ragioni che giustificano la approvazione di questo disegno di legge. Come sappiamo le contestate disposizioni dei regolamenti comunitari n. 1079 e n. 1822 del 1977 relative alla istituzione di un prelievo comunitario di corresponsabilità sul latte bovino hanno creato una serie di difficoltà per i produttori e soprattutto per le piccole cooperative del nostro paese; questo provvedimento prevede di non applicare le sanzioni in questi casi e di dare la possibilità di versare il dovuto entro due mesi dalla approvazione della legge. Mi pare che in questa direzione la Commissione agricoltura della Camera possa esprimere un voto favorevole andando incontro a necessità che sono molto gravi.

GIAN CARLO BINELLI. Nel corso della discussione svoltasi in seno al Comitato ristretto così come la scorsa settimana in Commissione, abbiamo già avuto modo di esprimere il nostro parere favorevole a questa proposta di legge e dunque ora, per brevità, mi richiamo a quelle argomentazioni e mi limito a ribadire il voto favorevole del gruppo comunista.

GIULIO CARADONNA. Dichiaro il voto favorevole del MSI-destra nazionale a questo provvedimento che, sia pur parzialmente, va incontro alle esigenze dei nostri produttori e allevatori penalizzati da accordi CEE che sappiamo essere molto gravosi per la nostra produzione. Quindi, anche se si tratta di aiutare chi è stato nelle condizioni di violare la legge, ricordo all'onorevole Nebbia che *summum ius summa iniuria*.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del provvedimento esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 SETTEMBRE 1984

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Zuech ed altri: « Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte » (716):

Presenti	25
Votanti	24
Astenuti	1
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bambi, Barzanti, Bellini, Binelli, Bruni, Campagnoli, Caradonna, Carlotto, Fittante, Ianni, Macaluso, Meneghetti, Mora, Mundo, Nucci, Poli, Quarta, Rabino, Ravasio, Rindone, Romano, Toma, Zambon e Zuech.

Si è astenuto:

Nebbia.

Discussione delle proposte di legge Bambi ed altri: Norme per la classificazione, l'istituzione del marchio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l'olio di oliva destinato alla vendita minuta (850); Mastella ed altri: Norme sulla classificazione, produzione e commercio dell'olio di oliva (921); Potì: Norme per la classificazione dell'olio di oliva (1797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bambi, Andreoni, Angelini Piero, Armellin, Azzauro, Balestracci, Bonferroni, Bosco Bruno, Bruni, Campagnoli, Carlotto, Comis, Contu, Corsi, Cristofori, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Lobianco, Lucchesi, Malvestio, Meneghetti, Micheli, Mongiello, Mora, Pasqualin, Patria, Pellizzari, Piredda, Quieti, Rabino, Radi, Ricciuti, Rinaldi, Rosini, Rossi, Russo Ferdinando, Russo Giuseppe, Savio, Scaiola, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Urso, Viti, Zambon, Zaniboni, Zarro,

Zoppi e Zuech: « Norme per la classificazione, l'istituzione del marchio di garanzia di qualità e la denominazione di origine per l'olio di oliva destinato alla vendita minuta »; Mastella, Ventre, Picano, Cobellis, Carelli, Sangalli, Andreoli, Pujia, Foschi, D'Aimmo, Nenna D'Antonio e Sanza: « Norme sulla classificazione, produzione e commercio dell'olio di oliva »; Potì: « Norme per la classificazione dell'olio di oliva ».

Ricordo che il testo sul quale si discute è quello elaborato dal Comitato ristretto, il quale non ha avuto modo di tener conto della proposta n. 1797 perché assegnata successivamente.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole osservando che all'articolo 2, lettera b), è opportuno precisare che si tratta di olio di oliva rettificato all'80 per cento; che analoga precisazione dovrebbe essere indicata sul prodotto finale destinato al consumatore.

Anche la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che l'articolo 18 sia così formulato:

« Per consentire la realizzazione delle attività promozionali di cui al precedente articolo 14, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

Per la realizzazione di studi e ricerche sui metodi di analisi ai fini degli accertamenti connessi con l'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 2.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1984 al 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "classificazione e denominazione d'origine per l'olio di oliva".

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'onorevole Bruni ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BRUNI, *Relatore*. Riferendomi a quanto ho avuto occasione di dire nella seduta della Commissione del 19 luglio di quest'anno, ricordo ai colleghi che il testo unificato è stato redatto seguendo essenzialmente la proposta di legge Bambi ed altri, anche se esso tiene presente il contenuto della proposta numero 921 nonché della proposta d'iniziativa dei senatori Mezzapesa ed altri (numero 486 Senato).

A monte di questo testo vi è un lungo dibattito svoltosi nella passata legislatura e tuttora in corso. Ricordo a tale proposito le audizioni svolte dalla Commissione nella passata legislatura e che interessarono le regioni, il CNEL, gli ambienti scientifici ed universitari, le parti economiche (agricola, industriale e commerciale) attraverso le loro organizzazioni economiche e professionali. Sull'argomento nelle varie parti d'Italia vi sono stati convegni e seminari e vi è un'abbondante letteratura costituita da monografie, studi ed articoli specializzati.

Il tema è stato quindi approfondito con soluzioni e proposte non sempre convergenti e a volte anzi in netta antitesi. Su di esso vi è comunque una forte attesa, specialmente dalla parte più avanzata della produzione agricola, per il contributo che può venire alla soluzione del problema dell'olio di oliva. I termini di questo problema, per la vastità degli interessi che investe, sono a perfetta conoscenza dei membri della Commissione e sono richiamati dalle relazioni che accompagnano le proposte di legge, il che mi esime dal ribadire il concetto. Così come non mi sembra necessario tornare a sottolineare ancora una volta il valore nutritivo dell'olio di oliva, tanto vasto e consonante è il coro degli esperti.

Non posso non sottolineare però l'urgenza di dare una risposta, a fronte di una crisi del settore assai pesante e che va affrontata se non si vuole perdere il patrimonio che è non soltanto economico,

ma ambientale, nutrizionale e, come qualcuno ha detto, anche culturale. La proposta, che si limita ad affrontare soltanto l'aspetto della disciplina al consumo, vuole dunque contribuire alla soluzione della crisi dell'olio di oliva, puntando su tre direzioni: una migliore classificazione dell'olio di oliva commestibile, la esaltazione della qualità, attraverso il marchio di qualità e la denominazione di origine controllata, infine una più puntuale disciplina della vendita.

Vorrei però sottolineare che la filosofia di fondo su cui si muove la proposta è la scelta della esaltazione della qualità come mezzo per raggiungere una remunerazione utile per il produttore agricolo, con la certezza di un prodotto buono per il consumatore. E si è convinti anche che in questo modo si otterrà l'interesse del settore industriale e di quello commerciale. Il problema che affronta la proposta di legge è dunque, come si è detto quello di una migliore classificazione dell'olio di oliva.

Dopo aver definito all'articolo 1 le caratteristiche dell'olio di oliva che può essere destinato al consumo, l'articolo 2 ne determina le classificazioni. La prima classe è costituita dall'olio di oliva ottenuto mediante processo meccanico, con una acidità espressa in acido oleico non superiore al 3 per cento, salvo una tolleranza del 10 per cento; olio vergine di oliva irreprensibile e con una acidità non superiore all'1 per cento, cui può attribuirsi la qualità di « extra », e quello con acidità non superiore all'1,5 per cento, con l'attributo di « sopraffino ». Si è discusso in Comitato ristretto se utilizzare questa dizione o l'altra di « fino », utilizzata dalla Comunità. Credo di poter esprimere, a nome del Comitato, la disponibilità a mutare la dizione di « sopraffino » in « fino ». Per ora, il Comitato ha proposto la dizione « sopraffino », che era quella in uso fino a questo momento. Siamo comunque aperti ad un esame della situazione in questo senso.

Due notazioni mi sembrano fondamentali. La prima riguarda la riduzione del-

l'acidità dell'olio vergine dal 4 al 3 per cento, con un netto miglioramento sulla precedente legge 13 novembre 1960, numero 1407. Si è evitata una più accentuata riduzione della percentuale per non ridurre drasticamente l'olio vergine e quindi rendere impossibili le miscele di cui alle successive classi. La seconda notazione riguarda lo sforzo di considerare l'olio vergine come un'unica classe entro la quale possano avvenire le due specificazioni dell'« extra » e del « sopraffino ».

La seconda classe è costituita dall'olio di oliva che è taglio d'olio d'oliva rettificato con olio vergine di oliva in quantità non minore del 20 per cento e con acidità non superiore all'1,5 per cento. La terza classe è l'olio di sansa e di oliva, costituito da un taglio di sansa e oliva rettificato con una quantità di olio vergine di oliva non inferiore al 20 per cento, con un'acidità, espressa in acido oleico, non superiore all'1,5 per cento.

I punti controversi in queste ultime due classi sono numerosi. Si è sostenuto che sarebbe corretta la dizione « olio raffinato rettificato o di oliva », il che è vero, ma si è preferita la dizione scelta perché più rispondente alla terminologia comunitaria. L'altra dizione avrebbe potuto, tra l'altro, produrre turbative di mercato eccessive, provocando una crisi per una quantità notevole di prodotto. Si è sostenuta anche l'opportunità di eliminare l'olio di sansa e di oliva. Ma anche qui il rischio è quello della perdita di una certa, sia pure limitata, quantità della produzione. Infine, si è sostenuta la inopportunità di fissare nel 20 per cento la quantità di olio vergine di oliva da usare per il taglio. E questo sia perché non vi è un metodo di analisi per accertare con sicurezza questa percentuale, sia perché la libera utilizzazione della quantità dell'olio vergine consentirebbe la preparazione di olio secondo i diversi gusti dei consumatori.

Per il primo rilievo si risponde che in un successivo articolo, il numero 9, vengono dettate norme per un possibile controllo amministrativo, del resto in uso per altri prodotti, in attesa che si possa

individuare un metodo di analisi che non sembra lontano dall'essere realizzabile. A tale proposito l'ultimo comma dell'articolo 14 prevede uno specifico finanziamento per tale ricerca.

Circa l'entità della percentuale si fa notare che essa è stata ridotta dal 30 per cento della proposta n. 850 al 20, il che consente l'elasticità per fare olii con gusti diversificati. È sembrato comunque utile superare la norma del provvedimento n. 1407 del 1960 che, non fissando una percentuale, consentiva il massimo arbitrio.

Dopo la classificazione dell'articolo 2, l'articolo 3 individua gli altri tipi di olio non commestibile ai soli fini di una comprensione dei termini usati.

La seconda parte della legge detta le norme per esaltare la qualità creando un marchio di garanzia (articolo 4) per l'olio vergine di oliva e la denominazione di origine controllata per l'« extra », (articolo 4), per l'olio vergine di oliva e la denominazione di origine controllata per l'« extra » (articoli 5, 6, 7 e 8). Su questi punti, ma in particolare sulla denominazione di origine controllata, le opinioni sono, come è noto, le più diverse e contrastanti. Si sostiene però che questa sia la scelta fondamentale e più qualificante della legge e quella che possa indirizzare la produzione agricola e puntare sulla qualità per ottenere prezzi più remunerativi e salvare l'olivicoltura. La scelta, lungi dal penalizzare l'altro olio di oliva, che mantiene intatto il suo mercato, premia chi più si applica a migliorare la coltura e dà certezza di prodotto al consumatore. D'altronde, la scelta della via della qualità è un po' la linea di tutte le produzioni, per cui i timori avanzati sembrano eccessivi. Non sembrano nemmeno accettabili i rilievi sulle difficoltà tecniche legate all'individuazione dei valori dell'olio di oliva, perché in realtà le specificità esistono e sono chiaramente determinate. La via quindi del marchio di garanzia di qualità e della denominazione di origine controllata appare percorribile ed è utile per il miglioramento delle colture, per

un'adeguata remuneratività del produttore, per maggiori garanzie del consumatore.

Gli articoli quindi fissano le procedure per l'istituzione e la gestione del marchio (articolo 4) e della denominazione (articolo 5) mentre l'articolo 6 demanda al decreto di istituzione la fissazione dei vari elementi determinanti la denominazione. Si è preferita questa formula e non quella di una più minuta specificazione legislativa, proprio per lasciare la più ampia possibilità di manovra al decreto, nella convinzione che la legge deve solo definire il quadro operativo e non i dettagli. L'articolo 7 istituisce il comitato nazionale dell'olio di oliva di qualità e ne fissa i compiti, mentre l'articolo 8 detta norme sull'uso della denominazione. Importante appare l'altro comma che istituisce l'albo degli assaggiatori. La terza parte della proposta affronta, come si è detto, la disciplina della vendita (articoli 10, 12 e 13) attraverso una serie di norme che sono dettate al fine di garantire il consumatore sul contenuto qualitativo e quantitativo del prodotto.

Vi sono poi alcune disposizioni particolari. Così l'articolo 11 fa divieto di produrre e commercializzare olii neutralizzati. Si vuole così chiudere il capitolo che, già vietato da specifiche norme (legge 24 luglio 1962, n. 1104) sul piano del-

l'uso alimentare, rimane fonte di possibili frodi.

Con l'articolo 14 invece si costituisce un comitato per lo studio e la realizzazione di attività promozionali e si fissano in 2.600 milioni per cinque anni i contributi, aggiuntivi a quelli comunitari e del Consiglio, di vincoli internazionali, per gli scopi promozionali.

Sono poi da sottolineare l'articolo 15 che estende le disposizioni della legge anche agli olii di oliva commestibili importati e l'articolo 16 che abroga la legge 13 novembre 1960, n. 1407.

Infine la norma transitoria nell'articolo 17 fissa in sei mesi il periodo transitorio nel quale possono essere commercializzati gli olii confezionati prima dell'entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO